

REGOLAMENTO USO DEI LOCALI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10.03.1997

LEGGE 10/12/1993 N. 515, ARTT. 19 E 20 - REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI PRESENTI NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL SENATO DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO EUROPEO, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, NONCHE' PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PREVISTE DA NORME STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E DALLO STATUTO COMUNALE

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Castelfidardo mette a disposizione i propri locali durante le campagne elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
- dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
- dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
- degli Organi Elettivi della Regione Marche, dell'Amministrazione Provinciale e del Consiglio Comunale di Castelfidardo;
- nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.

ART. 2

I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono individuati:

Sala Convegni – via Mazzini

E' invece esclusa l'utilizzazione della Sala degli Stemmi per le conferenze ed i dibattiti connessi con le campagne elettorali di cui all'art. 1.

ART. 3

Il predetto locale, per gli scopi di cui al precedente art. 2, sarà messo a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle elezioni.

ART. 4

Possono inoltrare domande per usufruire dei locali di cui al precedente art. 2, i Partiti ed i Movimenti presenti nelle competizioni elettorali, di cui al precedente art. 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

ART. 5

Ogni Partito o Movimento presente nella competizione elettorale, nonché ogni candidato o gruppo di candidati che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo come al precedente art. 3 l'uso della sala per complessive 10 ore.

Nel giorno del venerdì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno usufruire dei predetti locali, fermo il tetto massimo di 10 ore.

ART. 6

I locali saranno concessi dal Sindaco o chi ne fa le veci a seguito di domanda secondo l'ordine di presentazione della stessa. A tal fine faranno fede la data ed il numero di acquisizione della stessa al protocollo generale del Comune.

Per l'ordine di utilizzazione della sala nell'ultimo giorno della campagna elettorale, nel caso di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, si provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

Le domande dovranno pervenire non prima di due giorni antecedenti la data del richiesto utilizzo.

ART. 7

Il costo orario per l'uso dei locali sarà stabilito, per ogni campagna elettorale, con provvedimento della Giunta Municipale, tenuto conto dei seguenti elementi di costo orari, che il Comune dovrà sostenere:

- Personale di sala;
- Personale di pulizia;
- Illuminazione;
- Riscaldamento;

Il pagamento dell'uso della sala richiesta dovrà avvenire anteriormente all'uso stesso. Il personale addetto alla sala è autorizzato a vietare l'uso ove il richiedente non dimostri di aver assolto al pagamento esibendo quietanza al Comune.

ART. 8

Durante il periodo di cui al precedente art. 3, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno precedenza su qualsiasi domanda per l'utilizzo della sala predetta.

